

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1023

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERENA

Disposizioni per l'estrazione a sorte fra gli iscritti agli albi professionali degli amministratori, dei periti e dei professionisti ai fini dell'affidamento di incarichi da parte delle amministrazioni dello Stato

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale situazione di verifica delle attività inerenti l'esecuzione di opere pubbliche, di certificazione e controllo di attività economiche, di situazioni medico-fiscali, di perizie in ambito giudiziario e simili, in cui sia impiegato pubblico denaro è fortemente penalizzata dalla pratica impossibilità di disporre di periti e verificatori imparziali.

Altrettanto grave è la situazione per l'individuazione di amministratori di enti pubblici ed assimilati che operino correttamente secondo i fini dell'ente, senza distorsioni partitiche.

Molto spesso periti, collaudatori e amministratori coinvolti in situazioni dubbie si sono poi rivelati proposti e fatti accettare da quelle stesse forze che pilotavano le attività da controllare o da gestire.

La presente proposta di legge cerca di garantire la neutralità dei periti ed amministratori in genere, mediante l'uso generalizzato dell'estrazione a sorte dei me-

desimi dagli elenchi degli albi professionali.

A questo fine gli appartenenti agli elenchi dei professionisti di ciascun albo dovranno essere individuati da un numero a cura di ciascun ordine e su scala regionale, tenendo conto della specializzazione.

A seguito della richiesta delle amministrazioni interessate ed individuato l'ordine professionale competente, la regione provvede all'estrazione a sorte mediante supporto informatico a casualità reale.

Oltre al notevole grado di sicurezza contro forme di inquinamento partitocratico, non è da sottovalutare il miglioramento di equità nell'assegnazione degli incarichi fra tutti gli iscritti.

Tutti i professionisti si troveranno grazie a questa legge ad avere la stessa probabilità di ricevere incarichi, e tutti ne avranno di buoni e di meno buoni, evitando il concentrarsi dei migliori e lucrosi su pochi elementi, come spesso avviene oggi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Soggetti attivi interessati).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle aziende speciali, alle regioni, alle province, ai comuni e loro consorzi e alle rispettive aziende speciali, istituzioni e società partecipate, nonché alle aziende sanitarie locali.

ART. 2.

(Soggetti passivi interessati).

1. Periti, certificatori, collaudatori, medici, avvocati, commercialisti e tutti i professionisti ai quali è richiesto nell'esercizio della professione di certificare situazioni e stati di fatto relativi ad opere e impianti, realizzati con contributo totale o parziale da parte dello Stato o di enti pubblici, riceve il relativo incarico professionale solo per estrazione a sorte dagli elenchi degli albi professionali competenti per la regione interessata.

2. Con le stesse modalità è affidata la scelta degli amministratori, dei sindaci, dei revisori operanti negli enti pubblici ed assimilati.

3. Fanno eccezione i casi in cui siano già previste per legge altre forme di selezione, quali gare o concorsi pubblici.

4. In ogni caso non è consentito l'affidamento dell'incarico professionale mediante chiamata diretta.

5. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le nomine dei soggetti di cui al comma 1 effettuate per provvedimento degli organi giudicanti o istruttori della magistratura.

ART. 3.

(Modalità).

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, gli ordini professionali provvedono ad inserire i nominativi dei propri iscritti in un archivio informatico, separandoli per specializzazione e curandone l'aggiornamento in tempo reale. Copia dell'archivio dovrà essere disponibile presso l'ufficio regionale incaricato dell'estrazione, in forma fisica su supporto magnetico od ottico, o per interconnessione in rete di calcolatori centrale e periferici. In ogni momento il predetto ufficio regionale deve essere in grado di avere accesso ai suddetti archivi.

2. Il presidente di ciascun ordine professionale provinciale o sezionale è personalmente responsabile dell'aggiornamento degli archivi di sua competenza nonché dei danni cagionati al professionista iscritto all'albo, che, avendone diritto, non venga inserito nell'archivio di cui al comma 1. Per le nuove iscrizioni, deliberate dall'ordine, l'inserimento nell'archivio informatico di cui al comma 1, deve avvenire entro quindici giorni dall'iscrizione all'albo.

ART. 4.

(Funzionamento).

1. Su richiesta delle amministrazioni di cui all'articolo 1, l'ufficio regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 provvede a segnalare tre nominativi estratti dagli elenchi degli ordini interessati.

2. L'estrazione avviene mediante un sistema informatico in grado di generare casualità reali correlate ai nomi in archivio.

3. L'incarico professionale è conferito al professionista il cui nominativo è estratto per primo. In caso di rinuncia od irreperibilità l'incarico professionale è conferito al professionista il cui nominativo è estratto per secondo o, ove necessario, per terzo.

ART. 5.

(Sistemi informatici).

1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le caratteristiche dei sistemi informatici impiegabili, le caratteristiche degli elenchi suddivisi per specializzazione, nonché l'elenco delle specializzazioni stesse.

ART. 6.

(Norme attuative).

1. Gli ordini professionali si adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge nel termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'istituzione dell'ufficio di cui all'articolo 3, con utilizzazione del personale secondo la mobilità orizzontale, e ad emanare le necessarie norme di attuazione.

3. In caso di inadempienza da parte della regione, la richiesta dei nominativi viene fatta direttamente all'ordine professionale interessato e la estrazione avviene manualmente, alla presenza di un funzionario della prefettura e di un funzionario dell'ente richiedente.

ART. 7.

(Regolamento di attuazione).

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è adottato entro un mese dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

